



24 MAG. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **24 maggio** alle ore **15.40**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0034417 del 19.05.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.10), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.07), prof. Antonio Mussino (entra alle ore 16.20), prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 16.00), prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.00), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D, 130/11

Repubblica
9/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

RIPARAZIONE E SERVIZIO PERIFERICO
Attivazione e gestione periferiche
IL CAPO SERVIZI
Dra.ssa Maria VALENTINI

ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO-TIPO DI FACOLTA' DEL REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA.

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione V.

Si ricorda che lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 545 del 4.8.2010, all'art. 9, comma 4, prevede che: "entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo". Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, hanno approvato il suddetto Regolamento - tipo e, contestualmente, hanno statuito che "nel caso in cui il Regolamento della singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento - tipo deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza". Il Regolamento - tipo è stato emanato con D.R. n. 4 del 10.01.2011 e, in pari data, è stato diffuso ai Presidi e ai Segretari Amministrativi di tutte le Facoltà.

Fino ad oggi sono stati sottoposti a questo Consesso 3 Regolamenti di Facoltà dei quali solo uno è risultato conforme al Regolamento-tipo. Gli altri due sono stati approvati subordinatamente ad alcune modifiche, non sostanziali, che dovranno essere apportate dalle Facoltà proponenti.

Nel frattempo è pervenuto il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina, approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 16.03.2011.

L'Ufficio ha esaminato il Regolamento proposto (RF) evidenziando, a verifica completata, alcune criticità rispetto al Regolamento-tipo (RT).

Il Senato Accademico nella seduta del 17.05.2011, tenuto conto di quanto rappresentato durante la discussione dal Prof. Gaudio ed in particolare:

- di mantenere per l'art. 7, comma 2, la formulazione proposta dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 16.03.2011, perché garantisce la piena rappresentatività dell'Organo;
- di mantenere per l'art. 8, comma 2, la formulazione proposta dal Consiglio di Facoltà nella predetta seduta, essendo chiara la funzione di "supporto" al Nucleo del personale tecnico-amministrativo;
- di avere già ottemperato per l'art. 10, comma 2, a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e 19.04.2011,



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

RIPART. V - SETT. IV
Attivazioni Strutture Periferiche
IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Maria VALENTINA Cicali)

ha approvato all'unanimità il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina nei termini sopra riportati.

Ciò stante, l'Ufficio ha formulato la seguente proposta di delibera, che si sottopone a questo Consesso.

Allegati quale parte integrante:

- Regolamento – tipo
- Regolamento della Farmacia e Medicina

Allegati in visione:

- Delibera del Senato Accademico del 17.05.2005

bm

cc



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

DELIBERAZIONE N. 130/11

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 9, comma 4, dello Statuto;
- Viste delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, con cui è stato approvato il Regolamento-tipo delle Facoltà;
- Visto il D.R. n. 4 del 10.01.2011 con cui è stato emanato il suddetto Regolamento;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12.04.2011 e del 19.04.2011 con le quali, tra l'altro, è stato deliberato di eliminare la previsione degli emolumenti per il Garante degli studenti e, conseguentemente di modificare l'art. 10, comma 2, del Regolamento –tipo di Facoltà;
- Visto il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina, approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 16.03.2011;
- Vista la delibera del 17.05.2011 con cui il Senato Accademico, all'unanimità "ha approvato il regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina nei termini riportati in premessa";
- Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina nei termini indicati dal Senato Accademico.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- VISTA** la Legge 9.05.1989, n. 168;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Sapienza;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Sud di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13.08.2010;
- VISTO** l'art. 9 comma 4 del citato Statuto che dispone l'adozione da parte delle Facoltà di propri regolamenti organizzativi conformi al Regolamento tipo approvato dagli Organi di Governo della Sapienza;
- VISTO** lo schema di Regolamento-tipo organizzativo delle Facoltà, approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 14.12.2010, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2010;
- CONSIDERATO** che nella predetta seduta del Senato Accademico, è stato delegato ad apportare, prima della definitiva emanazione, ogni eventuale ulteriore modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ai fini di un pieno coordinamento normativo con lo Statuto;
- RILEVATA** di conseguenza l'opportunità di sottoporre nuovamente all'attenzione del Senato Accademico la disposizione deliberata dal medesimo in ordine alla possibilità di ridurre la composizione della Giunta

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento Tipo delle Facoltà" di seguito riportato.

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.

Cat

WW



4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afférenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a) il Preside,
 - b) il Consiglio,
 - c) la Giunta,
 - d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e) l'Osservatorio studentesco,
 - f) il Garante degli studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;



- e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
- g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.



10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.



5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;



- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;
 - d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
 - e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
 - f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
 - g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
 - h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Qualità*); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.
4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propulsive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:



- a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;
- b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e placement, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.



2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:

- professori associati
- ricercatori
- personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario
- studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.

4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.

9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.



11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.
3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.
2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - Il Garante degli studenti



1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assistere nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.



2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello status di studente,
 - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio



1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.
5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.
6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.



2. Costituisce personale della Facoltà:

- a) il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l’Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall’Ateneo;
- b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
- c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall’Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall’area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative (solo per le facoltà con attività di area medica)

1. Le Facoltà [interessate all’attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell’attività formativa nell’area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.



3. Al riguardo il parere e/ola proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.

5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

Il presente Regolamento – tipo entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

IL RETTORE

Rip. V

FACOLTÀ DI FARMACIA
E MEDICINA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma

"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale

ARRIVO

prot. n. 0028317

del 21/04/2011

classif. VII/2

Roma, 19.04.2011

Prot. U/ 266

Al Magnifico Rettore
Sapienza Università di Roma

Al Direttore Generale
Sapienza Università di Roma

Alla Rip. V Sett.IV

L O R O S E D I

Oggetto: Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina approvato nella seduta del Consiglio della Facoltà del 16.3.2011.

Distinti saluti.

Il Preside
(Prof. Eugenio Gaudio)



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Farmacia e Medicina, istituita con D.R. n. 604 del 30.09.2010 prot. 0053562, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Farmacia e Medicina i Dipartimenti di:
 - a. Biotecnologie Cellulari ed Ematologia;
 - b. Chimica e Tecnologia del Farmaco;
 - c. Chirurgia Generale e Specialistica "P. Stefanini";
 - d. Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer";
 - e. Medicina Molecolare;
 - f. Sanità Pubblica e Malattie Infettive;
 - g. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell'Apparato Locomotore;
 - h. Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli";
 - i. Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.



Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
 - f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
 - g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.
5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.
7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza

complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.



5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi. Gli interventi possono avere la durata massima di tre minuti più uno per diritto di replica.
7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
 - c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso



inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;

d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;

e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;

f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;

g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;

h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.

3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Qualità*); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:

a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;

b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;

c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;



- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti;

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è espressione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà; è composta dai Direttori dei Dipartimenti anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:

- professori associati, in ragione di un membro per ogni Dipartimento
- ricercatori, in ragione di un membro per ogni Dipartimento
- personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario, in ragione di un membro per ogni Dipartimento
- studenti

Le rappresentanze dei professori, ricercatori, personale tecnico - amministrativo e socio-sanitario sono elette dai Consigli di Dipartimento nel corso di un'apposita adunanza: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli studenti afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del



Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.

4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.
9. Qualora uno dei membri eletti della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti eletti.
11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di n. 4 membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti oltre i rappresentanti degli studenti e un adeguato supporto amministrativo. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.
3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.
2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assistere nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello status di studente,
 - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio



coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

- a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
- b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
- c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di



informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative (solo per le facoltà con attività di area medica)

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

5. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.

6. Al riguardo il parere e/o la proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.

5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.



6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.
7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.